



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LERCARA FRIDDI**

IISS Lercara Friddi - Viale Pietro Scaglione n. 24 – 90025 Lercara Friddi (Pa)
Tel. 0918213969 Email: pais01100c@istruzione.it – pais01100c@pec.istruzione.it www.iislercarafriddi.it

DELIBERA N. 32 Collegio Docenti del 30-09-2024 verbale n. 3

OGGETTO: Attività che determinano Crediti scolastici - Consegna documentazione A.S. 2024-2025

Preliminarmente in forza della nuova riforma legislativa approvata dal Parlamento in data 25-09-2024 e in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ciascun Consiglio di Classe dovrà esaminare per l'attribuzione del credito scolastico il voto di condotta.

Infatti, la nuova disposizione legislativa “*Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti*” che incide in modo significativo anche sulla disciplina di attribuzione del credito scolastico per le classi del II biennio e del V anno. In particolare, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sarà apportata la seguente modificazione:

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. *Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi* ».

Nei lavori della 7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) del MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024, 92^a Seduta, emerge la seguente considerazione esplicativa del comma sopra richiamato:

“*Si tratta di una modifica importantissima in materia di attribuzione del credito scolastico, ai sensi della quale il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.*”

1. COMPORTAMENTO

Alla luce di quanto sopra riportato:

- a) se lo/la studente/studentessa ha raggiunto il voto di condotta pari o superiore a 9 potrà accedere al valore massimo della banda di oscillazione derivante dalla media dei voti, se rispetta gli altri criteri deliberati dal Collegio Docenti, di seguito riportati e contenuti nella tabella allegata, e non si trova in nessuna delle condizioni ostantive **indicate al punto n.7;**
- b) **Se lo/la studente/studentessa ha raggiunto il voto di condotta pari o superiore a 9 ma si trova in una delle condizioni ostantive indicate al punto n. 5 o non rispetta gli altri criteri deliberati dal Collegio Docenti, di seguito riportati e contenuti nella tabella allegata, il Consiglio di Classe attribuirà il**

valore minimo della banda di oscillazione derivante dalla media dei voti;

- c) Se lo/la studente/studentessa **ha raggiunto il voto di condotta pari o superiore a 9 non PUO' ACCEDERE al massimo del valore della banda di oscillazione** derivante dalla media dei voti EX LEGE.

2. CONSEGNA ATTESTATI

La Consegna degli attestati che possono dare diritto all'integrazione del punteggio e quindi all'attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione individuata sulla base della media dei voti, dovrà avvenire **improrogabilmente entro il 31 maggio** dell'a.s. 2024-2025, fermo restando la possibilità di consegna successiva solo per le attività progettuali in corso di svolgimento e per le classi V.

Per le classi III e IV, i titoli conseguiti oltre il 31 maggio dell'anno scolastico in corso, sono ritenuti valutabili, ma verranno presi in considerazione nell'anno scolastico successivo

Saranno oggetto di riconoscimento esclusivamente delle attività svolte nel II biennio e V anno, ad eccezione di quelle attività che hanno comportato l'acquisizione di certificazioni informatiche e linguistiche per le quali è possibile riconoscere le attestazioni conseguite anche nel I biennio.

3. RICONOSCIMENTO DELLA FREQUENZA ASSIDUA

Sarà riconosciuto un punteggio integrativo diversificato in base alla percentuale di frequenza più o meno assidua:

- tasso di assenza \leq al 5%: **punteggio integrativo 0,2**
- 5,01% < tasso di assenza \leq 7% : **punteggio integrativo 0,15**
- 7,01% < tasso di assenza \leq 10%: **punteggio integrativo 0,10**

Per il calcolo di questa percentuale di assenza saranno decurtate solo le assenze per malattia giustificate con certificato medico, degenza ospedaliera, gravi patologie documentate e problemi di pendolarismo, legati ai disservizi dei trasporti pubblici. Le assenze effettuate nei giorni delle assemblee di Istituto saranno contabilizzate, così come quelle per altri motivi personali o familiari.

4. RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO SCATURENTE DALLA VALUTAZIONE DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Punteggio associato alla valutazione:

- valutazione sufficiente: 0,05
- valutazione discreto: 0,10
- valutazione buono: 0,15
- valutazione ottimo: 0,20

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI ATTESTANTI ATTIVITA' RICONOSCIUTE AI FINI DEL CREDITO SCOLASTICO

Ciascun titolo sarà valutato una sola volta nell'arco dei tre anni conclusivi del percorso di studio.

Le attività che danno diritto all'attribuzione di crediti scolastici sono esclusivamente le seguenti:

1. Certificazioni linguistiche, di livello almeno pari a B1;
2. Certificazioni Informatiche;
3. Attestati di Partecipazione a progetti PON FSE- Progetti PNRR- Progetti Regionali-Nazionali extracurricolari (potenziamento; **no attività di recupero**)
4. Giornalino d'Istituto per almeno 15 ore di presenza
5. Attestati di Partecipazione progetto Erasmus. Per l'attribuzione di tale punteggio integrativo dovrà essere verificato il codice del progetto Erasmus. Si attribuirà l'integrazione per singolo codice una sola volta, a prescindere dal coinvolgimento personale nella mobilità in ingresso e in uscita anche se a cavallo di due anni scolastici successivi. La partecipazione al progetto Erasmus, pertanto, potrà comportare l'attribuzione di più di un punteggio solo nel caso in cui lo studente /la studentessa abbia partecipato a diverse mobilità riconducibili a codici progettuali diversi.
7. Partecipazione a concorsi – competizioni studentesche con attribuzione di premi o di piazzamenti di istituto/provinciali/regionali/nazionali;
8. Partecipazione al Centro sportivo studentesco e ai campionati studenteschi per almeno 20 ore;
9. Partecipazione ad altri progetti extracurricolari organizzati dall'Istituto che abbiano comportato la frequenza per almeno 15 ore.

6. RIFLESSI DELLA PARTECIPAZIONE AL PCTO SULL CREDITO SCOLASTICO

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 dell'Ordinanza Ministeriale 205/2019 i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, contribuendo alla definizione del credito scolastico, i riflessi della partecipazione al PCTO dovranno essere valutati dal Consiglio di Classe e si tale valutazione si dovrà tenere conto nella proposta di voto e quindi nella valutazione

1. della disciplina/e a cui il singolo percorso si riferisce e
2. del comportamento.

Non è pertanto prevista alcuna voce aggiuntiva di credito integrativo nella tabella allegata per le attività

di PCTO proprio in rapporto alla ricaduta disciplinare dei percorsi. Tutte le attività valutate come PCTO non possono contribuire all'assegnazione del credito scolastico, a meno che da esse non sia scaturita l'acquisizione di una certificazione linguistica o informatica.

u

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di V ANNO
M < 6	-	-	7-
M=6	7-8	8-9	9-
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-

7. CAUSE OSTATIVE CHE DETERMINANO L'ATTRIBUZIONE DEL VALORE MINIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE

L'Attribuzione del punteggio minimo della fascia avviene nei seguenti casi:

- La valutazione in una materie è stata raggiunta dallo studente / dalla studentessa con voto di Consiglio;
- Per le classi terminali, in caso di una insufficienza in una disciplina e quindi di ammissione con un voto insufficiente in una disciplina o gruppo di discipline;
- Attribuzione di un voto di comportamento inferiore al 9, *ex lege*;
- Nei confronti degli studenti e delle studentesse delle classi terze e quarte per i/le quali, al termine delle lezioni, il consiglio di classe abbia proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale a causa del mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, e successivamente valutati/e in modo positivo in sede di verifica finale in occasione della ripresa del giudizio, il consiglio di classe attribuisce in ogni caso il punteggio inferiore di ciascuna banda di oscillazione determinata dalla media finale.